

Sian, Biologico, Cbam, Dlgs 75/2010, Reg. 2019/1009, ecotassa ed altro

Mariano ALESSIO VERNI'
6 Dicembre 2023

SIAN

- Nei concimi organici, se si aggiungono microelementi **non si trovano quelli complessati**
- Se inibisco con miscela NBPT+NPPT tra le materie prime **non trovo NPPT**
- Nei Sali misti fosfatici **non ci sono** i singoli concimi fosfatici (es: fosfato naturale tenero)
- Nelle sostanze di calcinazione Bio si chiede di indicare la % di Mg ma il sistema prevede il **minimo del 12%** riferito a MgO (7,2 Mg)
- Abbiamo segnalato che nei concimi NK in soluzione **non c'erano concimi potassici**: problema non risolto
- Segnalata impossibilità di registrare in bio un **Concime bio+Attivatore bio**: ci è stato detto che doveva essere previsto in allegato 13
- Non era possibile addizionare PAF al concime solido PK: **unica** segnalazione risolta
- Vigè l'obbligo di registrare **prima di commercializzare** (sanzione 3.333 €) e che le materie prime in etichetta **coincidano** con quelle presenti nel Sian

BIO: STATO DELL'ARTE

- All. II del Reg. UE 2021/1165: i fertilizzanti elencati nel presente allegato possono essere utilizzati nella produzione biologica, **a condizione che siano conformi alle pertinenti normative nazionali e dell'Unione** in materia di prodotti fertilizzanti
- Reg. UE 2018/848, All. II, parte I, **punto 1.9.3** stabilisce che è consentito utilizzare **unicamente** i concimi e gli ammendanti autorizzati a norma dell'articolo 24 per l'uso nella produzione biologica
- Il **DM Mipaf 20/5/22 n°229771** all'art. 4 c. 9 stabilisce che per i concimi ed ammendanti di cui al **punto 1.9.3** (sopra) **il riferimento legislativo nazionale è rappresentato dall'allegato 13**, p. II, tab. 1 «Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica», del dlgs n. 75/2010 s.m.i.
- Quindi qualsiasi **modifica DOVREBBE** prevedere l'**adeguamento** dell'art. 4 c. 9
- Rischio di **revoca del biologico** all'agricoltore e **sanzione all'OdC** da parte di ICQRF

Circolari e Note

- In “aggiunta” al DM, sul sito del [SINAB](#) è presente un documento in cui si stabilisce che la normativa nazionale in materia di agricoltura biologica deve essere intesa ad ammettere **anche** i seguenti prodotti:
- Fertilizzanti a marchio CE (Reg. UE 2019/1009) **se è possibile** accertare, attraverso le modalità previste dalla *normativa orizzontale* in materia di fertilizzanti (etichetta, dichiarazione di conformità, ecc.) che le materie prime contenute rientrano tra i prodotti elencati nell'allegato II del Reg. UE 2021/1165
- Fertilizzanti in mutuo riconoscimento (MR): il prodotto è commercializzato ai sensi del Reg. UE 2019/515 ed è autorizzato in Italia previa valutazione da parte del MASAF e inserito in un [apposito elenco](#). L'ammissibilità in agricoltura biologica è **espressamente indicata nella decisione** del MASAF

... e in pratica?

- **Marchio CE**: non è possibile accertare la natura di TUTTE le materie prime contenute nel prodotto fertilizzanti nè dall'etichetta (>5%) nè dalla dichiarazione UE di conformità (entrambi i regolamenti sul bio **non sono normative di armonizzazione**)
- Quindi si deve provvedere di propria iniziativa ad includere in etichetta quest'informazione che però potrebbe non essere accettata dall'Organismo di Controllo visto che sarebbe priva di supporto normativo e molto diversa dal "consentito" dell'allegato 13
- Il Sistema di **valutazioni MR** è stato analizzato dal Garante della Concorrenza che nell'Aprile 2022 ha chiesto al Masaf di intervenire e praticamente nulla è stato fatto al riguardo
- In ogni caso la procedura supera abbondantemente i sei mesi *teorici* e per alcune "autorizzazioni" abbiamo atteso anche due/tre anni
- **Non è vero** che l'ammissibilità in bio è **espressamente indicata** nella decisione in quanto trattasi di informazione richiesta nella modulistica e la stessa autorizzazione lo spiega quando precisa che i *dati riportati in allegato sono stati forniti dal titolare dell'autorizzazione*

Reg. (UE) 2023/956

meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

- Si applica ai seguenti **concimi**

Codice NC	Categoria aggregata di merci	Gas a effetto serra
2808 00 00 — Acido nitrico; acidi solfonitrici	Acido nitrico	Biossido di carbonio e protossido di azoto
3102 10 - Urea, anche in soluzione acquosa	Urea	Biossido di carbonio
2814 - Ammoniaca, anidra o in soluzione acquosa	Ammoniaca	Biossido di carbonio
2834 21 00 - Nitrati di potassio 3102 - Concimi minerali o chimici azotati a base di solo Azoto eccetto 3102 10 (urea) inserita a parte 3105 - Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi — Eccetto: 3105 60 00 – Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio	SA, AN, CAN, UAN, NC, NNa, ecc. contenenti anche Azoto, es: NK, NP, NPK esclusi i PK (note SILC fertilizzanti)	Biossido di carbonio e protossido di azoto

- Valgono i codici di **Nomenclatura Combinata**

La dichiarazione


- A Settembre è stato pubblicato l'**atto di esecuzione 2023/1773**
- Fornisce consigli pratici per gli importatori che devono fare le loro dichiarazioni **trimestrali**
- **Contenuto della dichiarazione**
 1. Quantità (tons) per merce e per impianto del paese d'origine
 2. Tons di CO₂ di emissioni incorporate al tipo di merce
 3. Emissioni indirette totali
 4. Prezzo del carbonio (se dovuto nel paese d'origine)

IN PRATICA

- Verifica il codice di **Nomenclatura Combinata** del prodotto importato
- Registrati (se in possesso di **EORI**) e/o delega il tuo dichiarante doganale (se disposto ad accettare)
- Raccogli le **informazioni da includere** nella dichiarazione dai tuoi partner commerciali extra-UE (**valori di default** sono solo temporanei)
- Puoi anche informarti sui **siti** della Commissione (Taxation and Customs Union), del Mase (Eu Ets), dell'Agenzia delle Dogane (sezione Cbam)
- Carica (o fai caricare) il primo report entro il **31 gennaio 2024**

Esempio teorico

La CO₂ emessa per produrre **1 t di urea** varia da 1,2 a 2,5 t, l'ultimo prezzo del Sistema Europeo è intorno i 72 €/t, quindi il costo lordo di un certificato oscillerebbe tra **86 e 180 € per tonnellata d'urea**



Futuro del Dlgs 75/2010

- 14 novembre 2023: riunione del **Tavolo Lavoro Fertilizzanti**, dopo più di due anni e mezzo di “silenzio”
- Nell’OdG c’era: **applicazione** del reg. UE 2019/1009 e **revisione** del Dlgs 75/2010
- Non c’era: correzione del DM 10 ottobre 2022
- Non è chiaro cosa significhi «applicazione»
- Il termine «revisione» non lascia presagire **nulla di buono**
- Intanto c’è tempo fino al 13 gennaio 2024 per **terminare le scorte** dei prodotti la cui etichetta è stata modificata dal DM 10/10/22

12 mesi ... per cosa?

- *Dalla data di entrata in vigore del decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo **smaltimento delle scorte dei fertilizzanti nazionali la cui produzione** è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data*
- Il DM non ha cambiato **nessun** precedente criterio «produttivo» ...
- Il DM **non può** «**toccare**» i vecchi CONCIME CE (2003/03) prodotti prima del 16 luglio 2022 (anche nel Sian vanno lasciati)
- Cambiano le **miscele di microelementi** nazionali convenzionali (salvo che non si è deciso di passarle in Bio)
- Cambiano diverse **diciture del biologico** (confronto tra allegati 13)
- Sugeriamo di sopperire agli **errori del DM** con buon senso e pragmatismo (es: origine delle alghe, % inibitori, ecc.)
- Tutti i **nuovi inserimenti** (ex 2003/03) ed i **passaggi** da convenzionale a bio si possono fare in qualsiasi momento

Ombre sul Reg. 2019/1009

- **CMC 10:** ancora vuota
- Nuovi **microrganismi:** non prima del 2025/26
- Le date per la pubblicazione degli **Standard Armonizzati** slittano ancora
- Iniziano ad esserci le prime defezioni di **organismi di notifica**, ancora nessun Italiano, forse uno all'orizzonte
- Per luglio 2024 forse si arriverà ad una 50na di **biostimolanti**
- Le **linee guida** per la predisposizione dei vari Moduli si sono rilevate una farsa

ECOTASSA 1

- Prossima scadenza: **15 gennaio** (o 15 febbraio?) 2024
- La **legge 23/2022** stabiliva che l'elenco dei prodotti soggetti al contributo è da aggiornare con decreti da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno
- Non è chiaro se l'elenco del DM 22/2/2007 (*a destra*) sia ancora vigente, ad oggi non ci sono nuovi elenchi
- Il **DM 23/6/23** invece ha aggiornato le modalità di versamento, introducendo l'inserimento dei dati sul Sian
- Tra 1/1 e 31/3 2024 si devono fornire gli elementi relativi all'**anno 2022** (versamenti di luglio 22 e gennaio 23)
- Entro il 15/7/24 quelli relativi all'**anno 2023**, ecc.
- Si caricano: **1)** il bilancio registrato e **2)** una dichiarazione (sostitutiva) attestante la quota del bilancio su cui si è calcolato il 2%

CONCIMI CE - ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO (CE) 2003/2003

Concimi semplici:

Calciocianammide

Calciocianammide nitrata

Urea

Crotonilidendiurea

Isobutilidendiurea

Urea formaldeide

Concime azotato contenente crotonilidendiurea

Concime azotato contenente isobutilidendiurea

Concime azotato contenente urea-formaldeide

Solfato ammonico con inibitore della nitrificazione

(diciandiammide)

Solfonitrato d'ammonio con inibitore della nitrificazione

(diciandiammide)

Urea-animonio solfato

Concimi fluidi semplici:

Soluzione di nitrato ammonico e urea

Soluzione di concime azotato con urea formaldeide

Sospensione di concime azotato con urea formaldeide

Concimi composti:

Concime NPK contenente crotonilidendiurea o isobutilidendiurea o urea-formaldeide

Concime NP contenente crotonilidendiurea o isobutilidendiurea o urea-formaldeide

Concime NK contenente crotonilidendiurea o isobutilidendiurea o urea-formaldeide

CONCIMI NAZIONALI - ALLEGATO 1 AL DECRETO LEGISLATIVO n. 217/2006

Concimi minerali semplici:

Ossammide

Urea-calcionitrato

Concimi azotati fluidi:

Ammoniaca anidra

Soluzioni ammoniacali

Concimi organo-minerali (se ottenuti con uno o più concimi riportati nel presente elenco)

Concime organominerale azotato

Concime organo-minerale azotato in sospensione

Concime organo-minerale NP

Concime organo-minerale NP in sospensione

Concime organo-minerale NK

Concime organo-minerale NK in sospensione

Concime organo-minerale NPK

Concime organo-minerale NPK in sospensione

ECOTASSA 2

- Non è un tributo, l'Autorità nazionale di indirizzo e coordinamento anche delle attività amministrative è il **Masaf**, gli errori del DM 23/6/23 sono sanati da Note ministeriali
- Le eventuali **sanzioni** si possono applicare solo per le violazioni commesse dopo il 7 aprile 2022
- Non sono chiare le **tipologie di fertilizzanti** soggetti al contributo
- Non è chiaro se il «titolare di autorizzazione» sia il fabbricante che **per primo** mette a disposizione sul mercato
- Ci sono **dubbi** se, accertata la violazione, possano subito scattare le sanzioni
- C'è **confusione** persino sulle date entro cui fare i versamenti perché il DM introduce scadenze delle rate diverse da quelle ipotizzate nella Legge 23/2022
- Ad oggi il Sian **non è ancora** «pronto» per accettare i documenti da caricare

INFINE

- Ricordiamo che non è più previsto il **rinnovo annuale** delle registrazioni Sian ai tre database
- Se si decide di **cancellare un prodotto** si deve usare la corretta funzione
- Sono ancora aperte le discussioni sul **certificato analitico** da caricare all'atto della registrazione e non è chiaro come affrontare una variazione
- Sconsigliamo di assumersi **responsabilità dirette** per impiego in biologico di fertilizzanti non registrati al Sian
- Non iniziate prove per **biostimolanti/inibitori** (FPR) senza aver valutato (o fatto valutare) il prodotto
- Lavorate da gennaio per raccogliere informazioni per le **dichiarazioni Cbam**
- In attesa di eventuale interpello al Masaf, il **15 gennaio si versa ecotassa** relativa al secondo semestre 2023

SILC
fertilizzanti



**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**

Mariano ALESSIO VERNI'
Vicepresidente
mariano@silcfertilizzanti.it

SILC fertilizzanti srl
Via delle Acque, 43
48124 Ravenna (RA)
tel +39 0544 419704